

Regione Tuglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 38 del 27/03/2018

"Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio"

Schema di disegno di legge regionale per la "Modifica della I.r. 21 dicembre 2017, n. 59 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio "

## Relazione alla proposta di legge regionale

Con la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle faunistico ambientali e per il prelievo venatorio", si è provveduto ad aggiornare la precedente legge regionale n. 27/1998, adottata anche in applicazione della normativa nazionale in materia di cui alla legge n. 11 febbraio 1992, n. 157.

In ordine a detta legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato una serie di osservazioni avanzate da alcuni Ministeri, riguardanti situazioni di conflitto rilevate tra la norma regionale e la normativa nazionale vigente, con aspetti che configurerebbero possibili violazioni dell'art.117 comma secondo del dettato Costituzionale.

La l.r. n. 59/2017 di fatto costituisce una riproposizione, diffusamente emendata, della precedente l.r. 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", ora abrogata. Pressocché tutte le osservazioni formulate riguardano di fatto parti già contenute nella precedente l.r. n. 27/1998 e non emendate con la l.r. n. 59/2017.

Verificato che le osservazioni formulate dai diversi Ministeri, di fatto possono anche determinare confusione nell'esercizio delle attività inerenti la fauna selvatica o dell'attività venatoria, comportando anche rischi di carattere penale per i diversi possibili soggetti interessati dall'applicazione delle rinnovate disposizioni regionali, anche al fine di scongiurare ogni conflitto istituzionale con l'eventuale ricorso dello Stato alla Corte Costituzionale, si ritiene opportuno proporre le modifiche di cui alla presente proposta di legge che riguardano specificamente:

- il funzionamento del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio (art. 5 l.r. 59/2017);
- gli aspetti sanitari-veterinari connessi alla gestione delle strutture che, a vario titolo, detengono, allevano o immettono fauna selvatica (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15 e 18 I.r. 59/2017);
- la definizione dell'atteggiamento di caccia, meno restrittivo nella disposizione regionale (art. 19 l.r. 59/2017) rispetto alla norma quadro statale (l.157/1992);
- la previsione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica più estensiva nella legge regionale (artt. 31 e 40 l.r n. 59/2017) rispetto alla norma quadro statale (l.157/1992)
- gli aspetti connessi a specifiche competenze degli organi dello Stato (art. 27, 32, 41, 45, 47 della l.r. n. 59/2017)
- la correzione di un errore materiale effettuato in sede di pubblicazione della norma regionale, dove l'art. 30 comma 7 della l.r. 59/2017 pubblicata sul BURP, riferito al calendario venatorio regionale, non riporta i limiti del numero di capi cacciabili di selvaggina stanziale e venatoria, pur presenti nel testo approvato in aula.

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno correggere un errore materiale manifestatosi in sede i pubblicazione della legge regionale sul BURP, li dove al comma 7 dell'art. 30 risultano mancanti le già approvate in Aula lett. a) e b) con le quali si definiscono il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria cacciabili, oltreché meglio specificare al comma 5 dell'art. 11 il richiamo al dato storico dell'anno precedente quale riferimento del numero di cacciatori residenti in ciascun ATC, da prendere a base per l'ammissione dei cacciatori ospiti all'attività venatoria in quell'ATC.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali

L'Assessore all'Agricoltura Leonardo Di Gioja "Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 - Norme per la protezione della fauna selvàtica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio -"

## Art. 1 (Modifiche alla l.r. 21.12.2017, n. 59)

- 1. La legge regionale 21.12.2017, n. 59, è così modificata:
  - a) All'art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico venatorio) il comma 10 è così sostituito "10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 30, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia".
  - b) All'art. 6 (Struttura tecnico-regionale Osservatorio faunistico Centro recupero fauna selvatica in difficoltà) al comma 7 aggiungere in coda le parola ", che opera nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i.".
  - c) All'art. 10 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica) al comma 1 dopo le parole "I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica" sono aggiunte le parole ", che operano nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i,"
  - d) All'art. 11 (Ambiti territoriali di caccia ATC) al comma 5, dopo le parole "dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento" inserire le parole ", così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente,"
  - e) All'art. 12 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) al comma 1 dopo le parole "I centri privati di riproduzione della fauna selvatica" sono aggiunte le parole ", che operano nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i,"
  - f) All'art. 13 (Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento) al comma 1 dopo le parole "La Regione regolamenta" sono inserite le parole ", nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i"
  - g) All'art. 13 (Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento) al comma 1 lettera c) è soppressa la parola "esotica".
  - h) All'art. 14 (Aziende faunistico –venatorie, aziende agri-turistico venatorie) al comma 7 aggiungere in coda le parole "nel rispetto, per i casi dovuti, del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i".
  - i) All'art. 15 (Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile) al comma 11 aggiungere in coda le parole "nel rispetto, per i casi dovuti, del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR 320/1954 e s. m. e i".
  - j) All'art. 18 (Introduzione della fauna selvatica dell'estero immissioni faunistiche) al comma 3 dopo le parole "controlli sanitari" inserire la parola "ufficiali"
  - k) All'art. 19 (Esercizio venatorio limiti e modi) al comma 3 sono soppresse le parole "e, comunque con armi pronte per l'uso e cariche".
  - I) All'art. 19 (Esercizio venatorio limiti e modi) il comma 4 è così sostituito "4. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all'art. 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.".
  - m) All'art. 27 (Registro dei cacciatori) al comma 1 le parole "titolari delle licenze di caccia" sono sostituite dalle parole "cacciatori operanti annualmente in Puglia."
  - n) All'art. 27 (Registro dei cacciatori) al comma 2 sono soppresse le parole ", sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia" e dopo le parole "tesserino venatorio regionale" sono inserite le parole "e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali".

- o) All'art. 30 (Calendario venatorio regionale) al comma 7 dopo i due punti reintegrare le seguenti lettere a) e b):
  - "a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
  - b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce."
- p) All'art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia) al comma 8 sono soppresse le parole "nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC.".
- q) All'art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia) al comma 9 le parole da "può essere autorizzato" a "al comune interessato" sono sostituite dalle seguenti "può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell'ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato."
- r) All'art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia) il comma 11 è soppresso.
- s) All'art. 32 (Uccellagione cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria) al comma 10 sono soppresse le parole "o uccide accidentalmente" e dopo la parola "esemplari" inserire le parole "in difficoltà o morti".
- t) All'art. 40 (Divieti) al comma 1 alla lettera c) le parole "regolarmente tabellate" sono sostituite dalle parole "fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) comma 1 dell'art. 21 della legge n. 157/1992" e dopo le parole "cinquanta metri dagli stessi" sono aggiunte le parole "purché opportunamente tabellate".
- u) All'art. 40 (Divieti) al comma 1 la lettera dd) è cosi sostituita: "cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;".
- v) All'Art. 41 (Vigilanza venatoria) al comma 2 le parole "A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la" sono sostituite dalle parole "Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della" e le parole "Detti agenti" sono sostituite dalle parole "Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,".
- w) L'art. 45 (Sanzioni penali) è così sostituito: "1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all'art. 30 della legge n. 157/92 e s.m.i. ".
- x) All'art. 47 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mentre il comma 7 è così sostituito: "La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente."

L'Assessore all'Agricoltura/ Leonardo Di Gioia